

I vincoli ai servizi

Avvocati e altri professionisti

Per il Tribunale di Lussemburgo gli avvocati o gli altri professionisti che svolgono attività di consulenza non possono continuare quest'attività a vantaggio della Russia o di persone giuridiche ed enti stabiliti in Russia. La posizione degli Ordini Alcuni Ordini professionali sostenevano che il divieto della

consulenza giuridica violava alcuni diritti fondamentali e, in particolare, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che assicura il diritto a un ricorso effettivo

L'eccezione

La prestazione dell'avvocato è possibile solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale

Stop alle consulenze giuridiche per società o enti stabiliti in Russia

Tribunale Ue

Le misure restrittive non violano i principi di proporzionalità

Marina Castellaneta

Le misure restrittive nei confronti della Russia e di persone giuridiche stabilite in quel Paese travolgono anche i servizi di consulenza giuridica, se non collegati a un procedimento giudiziario. Di conseguenza, gli avvocati o altri professionisti che svolgono attività di consulenza non possono continuare quest'attività a vantaggio della Russia o di persone giuridiche ed enti stabiliti in Russia.

Lo ha affermato il Tribunale Ue con la sentenza depositata ieri (T-797/22) con la quale è stato re-

spinto il ricorso di alcuni Ordini professionali di Bruxelles e di Parigi che avevano chiesto l'annullamento del Regolamento Ue 2022/1904 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (nonché del regolamento 2023/427) che, tra le altre misure, vieta i servizi di consulenza giuridica. Alcuni Ordini professionali sostenevano che l'inclusione del divieto della consulenza giuridica violava alcuni diritti fondamentali e, in particolare, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che assicura il diritto a un ricorso effettivo. Per i ricorrenti il divieto di fornire ser-



Fanno eccezione i casi collegati a un procedimento giurisdizionale anche non avviato

vizi avrebbe compromesso il diritto di difesa e di agire in giudizio che deve essere assicurato a ogni persona fisica e giuridica. Il Tribunale Ue ha respinto il ricorso affermando una nozione più ristretta del diritto di avere accesso a un avvocato e di beneficiare della sua consulenza. Per gli eurogiudici, infatti, l'articolo 47 della Carta deve essere riconosciuto «solo se esiste un collegamento con un procedimento giurisdizionale», indipendentemente dal fatto che il procedimento sia stato già avviato o che possa essere anticipato, «nella fase di valutazione, da parte dell'avvocato». L'attività di consulenza, in materia non contenziosa, nei casi in cui si sia in un «contesto privo di un collegamento con un procedimento giurisdizionale», è così al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo. Inoltre, per il Tribunale, le misure restrittive imposte dall'Unione non hanno violato il principio di proporzionalità: gli obiettivi stabiliti dai regolamenti ossia la protezione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina sono fondamentali per la sicurezza internazionale e sono conformi – scrive il Tribunale – agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, ammissibili anche se vi sono alcune conseguenze negative per gli operatori. Il divieto di consulenza giuridica – proseguono i giudici – è limitato perché circoscritto unicamente ai servizi giuridici forniti al governo russo o a persone giuridiche, entità ed organismi stabiliti in Russia e non nei confronti di persone fisiche. Il Tribunale ha escluso, inoltre, una violazione del principio dell'indipendenza dell'avvocato anche perché gli ordini professionali ricorrenti non hanno dimostrato la violazione del principio e perché, in ogni caso, l'eventuale ingerenza nell'indipendenza degli avvocati «sarebbe giustificata e proporzionata».